

**TRIBUNALE CIVILE DI ROMA**

**SEZIONE FALLIMENTARE**

**RECLAMO EX Art. 10, 6° co., l. 27.1.2012, n. 3**

Per il \*\*\*\*\* nato/a\*\*\*\*\* , il \*\*\*\*\* 2 e  
residente a \*\*\*\*\* , Codice Fiscale  
\*\*\*\*\*  
rappresentato e difeso, giusta delega rilasciata  
ex art. 83, 3° comma, con documento informatico separato sottoscritto  
con firma digitale ai sensi della medesima disposizione, dall'Avv.  
Fabrizio Ravidà (C.F. RVD FRZ 71D07 G273L; fax: 06/8084757; PEC:  
fabrizioravida@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato  
presso il suo Studio in Roma alla Via A. Bertoloni, n. 44/46  
**Avverso** il provvedimento del 31.7.2019 emesso dal Tribunale di Roma,  
Sezione fallimentare, G.U. Dott.ssa Francesca Vitale, nel procedimento  
n. 11731/19 (n. cron. 3409/19) con cui è stata dichiarata l'inammissibilità  
del ricorso ex art. 14-ter l. 3/12 depositato il 10.7.2019 dal \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

- I -

**- PREMESSA (IL RICORSO EX ART. 14-ter l. 3/12) -**

**1.1.** – Con ricorso ex art. 14-ter l. 3/12 il \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* –  
dopo averne evidenziata l'urgenza in quanto ex art. 1, comma 118 l.  
30.12.2018 n. 145 laddove la procedura si fosse aperta entro il 31.7.2019  
il debito fiscale sarebbe stato sostanzialmente decurtato (*“versando le  
somme di cui alla lettera a) del comma 187, in misura pari al 10 per cento e quelle*



di cui alla lettera b) dello stesso comma 187”) – esponeva in conformità alle disposizioni della Sezione II della l. 3/12:

A) l'elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute (art. 9, 2° comma, l. 3/12 richiamato dall'art. 14-ter, comma 2.

In particolare, con riferimento a tale profilo, nel ricorso *ex art.14-ter l.f.*, il \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* precisava che il totale dei debiti di cui era gravato è pari a € 9.450.402,37 ed è così composto.

a) *Mutuo fondiario MPS € 2.729.145,26*

Il mutuo concesso da MPS (di € 2.500.000,00) ha natura fondiaria ed è stato concesso, a rogito del Notaio dott. Pietro Mazza di Roma in data 08/08/2013, su un immobile in Cortina d'Ampezzo.

In data 26 novembre 2015 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. è stato notificato al sig. \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* atto di precetto della MPS con la richiesta delle somme complessive pari ad euro 2.729.146.26 (ora esecuzione immobiliare Tribunale di Belluno).

b) *Mutuo fondiario MPS € 1.573.924,26.*

Il mutuo concesso da MPS (di € 2.000.000) ha natura fondiaria ed è stato concesso il 30/11/2006 a rogito Notaio dott. Pietro Mazza di Roma.

Sui beni ipotecati è stata successivamente iscritta ipoteca (di II grado) a garanzia del mutuo sull'immobile di Cortina d'Ampezzo

E' stato notificato al sig. \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* atto di precetto della MPS con la richiesta delle somme complessive pari ad euro 1.573.924,26.

c) - *Mutuo fondiario MPS € 483.396,00.*



Sul compendio immobiliare sito nel Comune di Sarteano è stato concesso dalla MPS un mutuo di euro 800.000,00 in solido tra i 3 nudi proprietari (\*\*\*\*\* 20% nuda proprietà e le due sorelle \*\*\*\*\* e \*\*\*\*\* 40% + 40% della nuda proprietà) a rogito del Notaio dott. Pietro Mazza di Roma in data 24/03/2010 con concessione di ipoteca da parte dei nudi proprietari e da parte dell'usufruttuario \*\*\*\*\* (padre).

Il debito residuo del mutuo alla data del 15 aprile 2019 è pari ad € 483.396,50.

La quota di nuda proprietà del sig. \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* è pari ad 1/5 (20%) pertanto per i restanti 4/5 (40% + 40%) i contitolari (sorelle \*\*\*\*\* e \*\*\*\*\* sono obbligati in solido.

d) - Saldi passivi conti correnti € 535.840,32:

Il conto corrente n \*\*\*\*\* acceso presso MPS in data 14 ottobre 1993 è stato estinto in data 11 settembre 2015 con un saldo debitore di € 535.840,32.

Il Tribunale di Roma ha emesso a favore di MPS decreto ingiuntivo 15600/2016 il 30 giugno 2016 RG 447025/2016.

In data 14 settembre 2016 il sig. \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* ha presentato presso il Tribunale di Roma atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.

e) - *Debiti fiscali, tributari e previdenziali verso Agenzia delle Entrate € 302.309,24.*

I debiti verso l'Agenzia delle Entrate sono così suddivisi:



- Debito per Iva euro 79.913,22;
- Debito v/Enti previdenziali euro 128.559,35;
- Debiti fiscali a tributari euro 24.073,00;
- Sanzioni stimate 30% su avvisi bonari euro 69.763,67.

f. *Debiti fiscali, tributari verso Agenzia delle Entrate Riscossione euro 3.038.761,27.*

I debiti verso l'Agenzia delle Entrate Riscossione sono così suddivisi:

- Debito per Iva € 668.735,60;
- Debiti fiscali a tributari € 1.110.578,96;
- Altri (sanzioni, interessi ecc.) € 1.259.446,71.

g) - *Debiti v/Regione Lazio (AER) € 1.495,12.*

h) - *Debiti verso Comune di Roma.*

Il Comune di Roma ha comunicato ai gestori della crisi in data 08/07/2019 n. 3 accertamenti per imposta TASI (anni 2016, 2017, 2018) e n. 4 accertamenti per imposta IMU (anni 2014, 2015, 2016, 2017) per un totale di euro 38.118,73.

Tali avvisi non risultano notificati al \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Con riferimento a tale somma emerge che:

- l'importo effettivamente dovuto ammonta a € 9.941,70;
- l'importo di € 27.557,75 non è dovuto;
- € 619,28 è un importo che *ex art 51 Dlgs 159/2011* è da considerare allo stato sospeso.

Il Comune di Roma non ha considerato l'esenzione tributaria relativa all'abitazione principale del sig. \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*



\*\*\*\*\* ) nonché gli effetti *ex art. 51 comma 3-bis D.lgs. 159/2011* relativamente alla Tasi (ossia, la sospensione del versamento di imposte e tributi in ragione del sequestro penale a decorrere dal 4 agosto 2017).

Il debito effettivo nei confronti del Comune di Roma è, dunque, pari a € 9.941,70.

i) - *Debiti verso professionisti € 33.115,68.*

I debiti sono verso \*\*\*\*\* € 20.427,68 e \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* € 10.000 oltre accessori di legge.

l) - *Debito v/TIM € 1.500,00.*

m) *Debiti per garanzie prestate euro 420.615,52.*

La \*\*\*\*\* vanta un credito verso il \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* quale garante, in virtù di contratto autonomo di garanzia, del pagamento di € 420.615,52 da parte \*\*\*\*\* (il debito è relativo alla cessione di crediti verso la\*\*\*\*\*

).

Con ordinanza del 23/10/2017 RG n. 4808/2016 il Tribunale di Forlì ha autorizzato il sequestro conservativo di beni e crediti del \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* fino alla concorrenza dell'importo di € 485.000,00, in favore della medesima\*\*\*\*\*

n) *Debiti per advisor finanziario \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* di natura prededucibile giusta l'art. 14-duodecies l. 3/12. € 126.880,00.*



Il \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* ha sottoscritto un contratto di prestazione professionale avente a oggetto lo studio dei profili economici e finanziari e la presentazione della presente domanda *ex art. 14-ter l. 27.1.2012 n. 3.*  
Il compenso pattuito euro 100.000,00 oltre oneri di legge è pari a € 126.880,00 lordi (compenso euro 100.000,00, cassa di previdenza 4% euro 4.000,00, IVA 22% euro 22.880,00).

*o. Debiti per legale della procedura di liquidazione di natura prededucibile giusta l'art. 14-duodecies l. 3/12. € 29.128,40.*

Il contratto di prestazione professionale diretta è stato sottoscritto il 4.4.2019.

Il compenso pattuito è pari a € 20.000,00 oltre oneri di legge per un totale di euro € 29.182,40 (compenso euro 20.000,00, cassa di previdenza 4% euro 920,00, Rimborso forfettario 15%, euro 3.000,00, IVA 22% 5.262,40).

*p. Debiti per Spese OCC – Gestione procedura e compensi per euro 111.540,00.*

B) L'elenco dei beni del debitore (art. 9, 2° comma, l. 3/12 richiamato dall'art. 14-ter, comma 2. – Indicazione circa il loro possesso come richiesto dall'art. 14-ter, 3° comma.

Per quanto attiene a tale profilo, nel ricorso *ex art. 14-ter l.f.*, il \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* precisava, da un lato, di essere titolare del diritto dominicale sui beni puntualmente descritti nello stesso e, dall'altro lato, che quasi tutti suoi beni erano stati attinti da provvedimenti giudiziari che ne limitavano – alcuni in via definitiva altri in via provvisoria – la disponibilità.



In particolare, il \*\*\*\*\* chiariva che alcuni beni erano stati sottoposti a sequestro preventivo nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Siena che lo vedeva coinvolto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione (R.G.N.R. 2128/14) mentre altri erano stati sottoposti a esecuzione forzata dinanzi al Tribunale di Roma (R.G.E. 13625/16) e dinanzi al Tribunale di Belluno (R.G.E. 124/2016).

Sicchè, precisava il \*\*\*\*\* nel proprio ricorso,

(i) in applicazione dell'art. 14-*quinquies*, 2° comma, l. 3/12 (che stabilisce che i creditori aventi titolo o causa anteriore non possono sotto pena di nullità iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore fino a che non divenga definitivo il decreto di omologazione),

(ii) tenuto conto che tale disposizione ha una formulazione identica a quella dell'art. 168, 1° comma, l.f. in materia di concordato (<sup>1</sup>)

(iii) e considerato che l'art. 14-*quinquies*, 4° comma, stabilisce che la *procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione,*

---

<sup>1</sup> Che come è noto viene interpretata dalla giurisprudenza nel senso di rendere improcedibili le azioni esecutive fino a completa esecuzione del piano liquidatorio (cfr. T. Reggio Emilia, 6.2.2013, in *www.ilfallimentarista.it*, T. Sulmona, 27.2.2008, in *Fall.* 2008, 612; T. Ancona, 25.1.2019, in *Fall.*, 2019, fasc. 4, 536, che chiarisce: “l'obbligatorietà del piano e della proposta di concordato preventivo omologato per tutti i creditori anteriori, implica necessariamente che per il tempo previsto per l'esecuzione del piano, i beni a ciò destinati non possono essere distratti dalla loro naturale funzione di soddisfare tutti i creditori entro le percentuali promesse e secondo l'ordine di graduazione dei crediti?”).

Tale impostazione è stata accolta anche da codesto Tribunale (cfr. Trib. Roma, 31.8.1998, in *Giust. Civ.*, 1999, I, 1202).



e all'art. 14-*septies* prevede che i creditori per partecipare alla liquidazione, devono indicare anche “*d) l'eventuale ... titolo di prelazione*” includendo nel novero dei creditori che devono partecipare alla liquidazione anche i titolari di un diritto reale di garanzia,

la prosecuzione delle procedure esecutive pendenti è impedita dagli effetti della procedura ex art. 14-*ter* l. 3/12 con la conseguenza che i beni sottoposti a esecuzione forzata sono ad essa attratti.

Tanto chiarito, in conformità, dunque, a quanto richiesto dall'art. 14-*ter*, 3° comma, l. 3/12 il \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* specificava con lo schema di seguito riportato quali fossero i beni disponibili distinguendoli da quelli sottratti alla sua disponibilità.

	BENI NON NEL POSSESSO	IMPORTO	NOTE
A	Valore quota parte immobili Roma indisponibili	1.821.000,00	Sequestro preventivo Tribunale di Siena (2128/2014 R.G.N.R.)
B	Valore quota parte immobili Sarteano indisponibili	144.000,00	Sequestro preventivo Tribunale di Siena (2128/2014 R.G.N.R.)
C	Crediti da incassare in custodia civile	157.086,75	PPT Tribunale di Roma (R.G.E. 13625/2016)
D	Partecipazioni societarie indisponibili	765,00	Sequestro preventivo Tribunale di Siena (2128/2014 R.G.N.R.)
E	Partecipazioni societarie cedute e indisponibili	5.000.000,00	Sequestro preventivo Tribunale di Siena (2128/2014 R.G.N.R.)
	<b>TOTALE</b>	<b>7.122.851,75</b>	

	BENI NEL PIENO POSSESSO	IMPORTO
F	Mutuo Sarteano (credito di regresso in solido contitolari 4/5)	386.716,80
G	Valore quota parte immobili Cortina	1.958.571,43
H	Partecipazioni societarie disponibili	16.005,00
I	Beni mobili Cortina d'Ampezzo (valore di mercato)	6.000,00
L	Crediti v:***** (accordo ristrutturazione)	215.973,00
	<b>TOTALE</b>	<b>2.583.266,23</b>

Tanto chiarito, il \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* precisava in dettaglio la condizione nella quale versavano i singoli beni.

A. – *Valore quota parte immobili Roma € 1.821.000,00.*



Il Compendio immobiliare è stato sottoposto a sequestro conservativo penale (nell'ambito del procedimento R.G.N.R. 2128/14) con provvedimento trascritto il 7.8.2017 con n. 66820 di formalità.

Il valore del bene è ricavato dagli atti depositati nella procedura esecutiva immobiliare (Tribunale di Roma R.G.E. .187/2016) promossa da MPS a fronte di mutuo fondiario di euro 2.000.000 del 30/11/2006 a rogito del Notaio dott. Pietro Mazza di Roma.

In particolare, gli immobili siti in Roma, Via dei Tre Orologi 10 (foglio 548, part. 52 sub 12 e sub 505) sono stati stimati dall'Ing. Flavioni Loris, nominato dal Tribunale di Roma, per un totale di euro 1.821.000,00, così suddivisi lotto1 foglio 548, part. 52 sub 12 in euro 1.517.000,00 e lotto 2 foglio 548, part. 52 sub 505 in euro 304.000,00.

Gli stessi immobili sono stati concessi in garanzia, con ipoteca di II grado, con il mutuo fondiario relativo all'immobile di Cortina d'Ampezzo di euro 2.500.000 del 08/08/2013.

Non ci sono debiti per rate di condominio scadute avendo il \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*                      concesso in uso uno dei due immobili esecutati al  
condominio (ad uso alloggio del portiere del condominio) a deconto  
totale delle spese annuali del condominio.

B. *Valore quota parte immobili Sarteano. € 144.000,00.*

Il Compendio immobiliare è stato sottoposto a sequestro conservativo penale (nell'ambito del procedimento R.G.N.R. 2128/14) con provvedimento trascritto il 7.8.2017 con n. 2306 di formalità.



Il compendio immobiliare è composto da un immobile, cinque magazzini e due rimesse siti nel Comune di Sarteano, (foglio 73, part. 35 sub 2,3,4,5,9,11,12,13) oltre alcuni terreni per una superficie complessiva di ha 8.96.03 (foglio 73, particelle 36,37,39,40,133,134,135,136,137,138) stimati dall'Arch. Sergio Sardone per un totale di euro 900.000,00, la piena proprietà stimata pari ad euro 720.000,00.

Il signor \*\*\*\*\* detiene 1/5 della nuda proprietà e pertanto il valore a lui attribuito è pari a euro 144.000,00.

Sul compendio immobiliare risulta iscritta ipoteca volontaria per mutuo fondiario concesso da MPS in solido con le altre 2 nude proprietarie (sorelle 40% + 40%) in data 24/03/2010 di euro 800.000 a rogito del Notaio dott. Pietro Mazza di Roma.

*C. Crediti da incassare in custodia civile € 157.086,75.*

Il \*\*\*\*\* vanta un credito nei confronti della \*\*\*\*\*  
\*\*\*\* in liquidazione.

Detto credito è stato oggetto di pignoramento presso terzi ed è stato assegnato il 30.7.2018 con provvedimento del Tribunale di Roma nel procedimento R.G.E. 13625/2016 in favore di Equitalia Servizi Riscossione spa.

Il pagamento non è stato ancora eseguito sicché ove si aderisca all'impostazione secondo cui il *debitor debitoris* non è tenuto, in pendenza di procedura di composizione della crisi, a pagare il creditore pignorante (Cass. 26.6.2007, n. 14738), il credito risulta ancora disponibile.



In ogni caso, ai fini della fattibilità del piano, la questione non è rilevante in quanto in caso di prosecuzione dell'esecuzione con pagamento nelle mani dell'ente di riscossione tributaria il corrispondente credito si ridurrebbe per conseguenza.

D. *Partecipazioni societarie (indisponibile Sequestro Tribunale di Siena e valutate prudenzialmente al valore nominale) € 765,00*

La seguente partecipazione è stata oggetto di sequestro da parte del Tribunale di Siena:

- \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\* partita IVA \*\*\*\*\* valore nominale quote 765,00.

E. *Partecipazioni societarie cedute (indisponibile Sequestro Tribunale di Siena) € 5.000.000,00.*

Le partecipazioni alle seguenti società sono state oggetto di Sequestro da parte del Tribunale di Siena:

- \*\*\*\*\* spa partita IVA \*\*\*\*\* valore nominale quote 1.372.301,00;

- \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \* \*\*\*\*\* \*\*\* partita IVA \*\*\*\*\* valore nominale quote 8.499.998,00.

In data 22.12.2017 a rogito del Notaio dott. Luca Trolli le partecipazioni sono state oggetto di vendita da parte del Custode e Amministratore Giudiziario nominato dal Tribunale Penale di Siena, dott.ssa Francesca Sebastiani, per euro 5.000.000,00 più € 3.000.000 per il diritto di *earn – out* (giusta autorizzazione del GIP del Tribunale di Siena dott.ssa Malavasi).



F. *Mutuo fondiario MPS Sarteano (regresso in solido contitolari 4/5) € 386.716,80*

Sul compendio immobiliare sito nel Comune di Sarteano è stato concesso dalla MPS un mutuo fondiario di euro 800.000,00 in solido tra i 3 nudi proprietari (\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* e le due sorelle) in data 24/03/2010 a rogito del Notaio dott. Pietro Mazza di Roma.

Il debito residuo del mutuo alla data del 15 aprile 2019 è pari ad euro 483.396,57 (inserito nel passivo), la quota di nuda proprietà del sig. \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* è pari ad 1/5 pertanto i restanti 4/5 dei contitolari obbligati in solido sono pari a euro 386.716,80 (inserito nell'attivo).

Va considerato che allo stato il credito non è esigibile in quanto non è stato ancora richiesto il pagamento del debito da parte dell'istituto bancario.

G. *Valore quota parte immobile Cortina d'Ampezzo (disponibile) euro 1.958.571,43.*

L'immobile è oggetto di procedura esecutiva (Tribunale di Belluno RGE 124/2016) promossa da MPS a fronte di mutuo fondiario di euro 2.500.000 del 08/08/2013 a rogito del Notaio dott. Pietro Mazza di Roma.

L'immobile sito in Cortina d'Ampezzo, Corso Italia 46 (partita tavolare 4816, foglio 69, particella edificale 397 – porzione dieci) è stato stimato dall'Ing. Giancarlo Gioia, nominato dal Tribunale di Belluno come CTU nella procedura esecutiva, per un valore di euro 2.285.000,00.



Nel certificato tavolare aggiornato al 18/04/2019 risulta l'annotazione dell'8/8/2018 di una controversia pendente dinanzi al Tribunale Roma per accertamento e statuizione, simulazione, inefficacia, nullità e/o inopponibilità della scrittura privata di cui al GN 1093/2013 per il trasferimento della quota di 6/7 della \*\*\*\*\* \*\* a\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

(la domanda ha ad oggetto, in buona sostanza, l'atto di cessione delle quote pari ai 6/7 della \*\*\*\*\* \*\*\*\* in favore del \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

I signori \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* mutuatario e datore di ipoteca e la sig.ra \*\*\*\*\* , terza datrice di ipoteca, hanno sottoscritto in data 08/08/2013 davanti al Notaio dott. Pietro Mazza di Roma mutuo fondiario con MPS quali unici titolari per i diritti di proprietà pari rispettivamente a 6/7 e 1/7 della società semplice \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

I 6/7 della proprietà, riferiti a \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* sono pari ad euro 1.958.571,43.

La \*\*\*\*\* è debitrice verso il condominio di euro 9.320,59 (il debito è riferito alla società \*\*\*\*\* e non viene elencato nelle passività) seppure per trasparenza segnalato.

H. *Partecipazioni societarie disponibili.*

Le seguenti partecipazioni non sono state oggetto di sequestro da parte del Tribunale di Siena:

- \*\*\*\*\* in liquidazione partita IVA \*\*\*\*\* valore nominale quote 5.202,00;



- \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\* partita IVA \*\*\*\*\* valore nominale quote 803,00;
- \*\*\*\*\* \*\* in liquidazione partita IVA \*\*\*\*\* valore nominale quote 10.000,00.

Per la partecipazione nella società \*\*\*\*\* \*\* in liquidazione partita IVA \*\*\*\*\* valore nominale quote 5.202,00, in data 14/10/2018 il Tribunale di Forlì ha nominato l'avv. Carlo Peracino custode delle quote sociali riferite a \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* sottoposte a sequestro conservativo con decreto del Tribunale del 23/10/2018.

Il valore complessivo delle quote è stato stimato in € 16.005,00 (valore nominale):

*I. Beni mobili in Cortina d'Ampezzo.*

I beni mobili presenti presso l'immobile di Cortina d'Ampezzo non sono stati assoggettati ad alcuna procedura esecutiva.

Il valore stimato è pari a € 6.000,00

\*\*\*\*\* € 215.973,00.

\*\*\*\*\* ha depositato una domanda di omologazione di accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis \*\*\*\*\* attestato dal \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

L'accordo è stato omologato.

Il \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* risulta titolare del credito di € 215.973,00 e risulta tra i creditori *non* aderenti.



1.2. – Rappresentata la situazione dei propri debiti, crediti e diritti reali, nel proprio ricorso il \*\*\*\*\* illustrava la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e dei presupposti *ex lege* 3/12.

Più in particolare, richiamando la pronuncia del 2016 n. 1869 della Suprema Corte e lo stesso tenore delle disposizioni della l. 3/12 <sup>(2)</sup>, il \*\*\*\*\* precisava che a differenza che per la *procedura di composizione da sovraindebitamento* – che può essere richiesta dal debitore che sia consumatore e che, pur potendo aver rivestito o rivestire ancora la qualifica di professionista, non deve essere gravato da debiti riconducibili alla sua attività imprenditoriale e/o professionale – il procedimento di *liquidazione del patrimonio* prescinde dalla qualificazione della composizione del passivo di cui è gravato il richiedente.

1.3. - Inoltre, il \*\*\*\*\* esponeva come la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi (art. 14-ter, 3° comma) allegata al ricorso contenesse tutti i presupposti richiesti

---

<sup>2</sup> In particolare,

- ✓ l'art. 14-ter indica quale legittimato a richiedere la *liquidazione del patrimonio* il “debitore” ossia un soggetto genericamente obbligato che non deve necessariamente rivestire la qualità di *consumatore* (ed anzi proprio nel prevedere che il debitore che può richiedere la *liquidazione* può essere colui per il quale “non ricorrono le condizioni di ammissibilità di cui all’art. 7, comma 2, lettere a e b” – norma che rimanda a una nozione di *debitore anche consumatore* – la disposizione in discussione rende chiara l'irrelevanza di come sia composto il passivo del richiedente (se sia o meno riconducibile ad attività professionale o imprenditoriale);
- ✓ in tutta la sezione II della l. 3/12 non si fa mai uso della nozione di *consumatore* laddove l'art.12-bis – afferente la *procedura di composizione da sovraindebitamento* fa espresso riferimento al *piano del consumatore*.



dall'art. 14-ter, 3° comma e fosse stata redatta non solo attingendo alle informazioni rese dal debitore stesso – il quale ha fornito specifiche e puntuali informative (sullo stato dei contenziosi pendenti, sulle ragioni della crisi, sulla situazione debitoria bancaria e tributaria, sul debito nei confronti degli enti di riscossione e degli enti territoriali) – ma anche e soprattutto all'esito di una diffusa e completa circolarizzazione in relazione alle poste di maggior peso (cfr. relazione pag. 9).

**1.4.** – Infine, come già rappresentato all'OCC con specifica memoria del 16.4.2019, il \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* rappresentava le ragioni del proprio indebitamento riconducendole essenzialmente a tre fonti:

(i) in primo luogo, a un'ordinaria attività di compravendita di immobili per esigenze legate alla vita familiare;

(ii) in secondo luogo, alla contrazione di debiti in qualità di garante per i finanziamenti (e/o le aperture di credito) che il Monte dei Paschi di Siena aveva erogato in favore della \*\*\*\*\* (C.F.

\*\*\*\*\* di cui il \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 9.2.2010 al 24.7.2014 nonché, indirettamente, per il tramite della società \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*. (C.f.

\*\*\*\*\* , a sua volta partecipata dalla \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* oggi in liquidazione (C.F. \*\*\*\*\* socio;

(iii) in ultimo, alle vicende occorse in ragione del fallimento dell'\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* .

Il \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* forniva, altresì, un dettaglio dei debiti in esame precisando quanto segue.



I debiti di cui alla prima area sono riconducibili alla contrazione di mutui per l'acquisto di diversi beni e, segnatamente,

a) Provincia di Roma.

degli immobili in Comune di Roma acquistati con rogito del notaio Mazza di Roma, del 7 agosto 2006 (rep. 105377/35894) su cui gravano:

a1) ipoteca volontaria iscritta il 1 dicembre 2006 in favore di Monte dei Paschi di Siena;

a2) ipoteca volontaria iscritta il 9 agosto 2013 in favore di Monte dei Paschi di Siena;

a3) pignoramento trascritto il 15 febbraio 2016 in favore di Monte dei Paschi di Siena;

a4) sequestro preventivo trascritto il 7 agosto 2017 ed eseguito su provvedimento del GIP del Tribunale di Siena;

a4) ipoteca legale iscritta il 6 ottobre 2017 in favore di Agenzia delle Entrate e Riscossione;

b) Provincia di Siena.

degli immobili in Comune di Sarteano acquistati con rogito del notaio Mazza di Roma del 24 marzo 2010 (rep. 111164/40602) su cui gravano:

b1) ipoteca volontaria iscritta il 26 marzo 2010 in favore di Monte dei Paschi di Siena;

b2) ipoteca legale iscritta il 4 aprile 2016 in favore di Equitalia Sud S.p.A.;

b3) sequestro preventivo trascritto il 7 agosto 2017 ed eseguito su provvedimento del GIP del Tribunale di Siena;



b4) ipoteca legale iscritta il 6 ottobre 2017 in favore di Agenzia delle Entrate e Riscossione;

c) Cortina d'Ampezzo.

acquisito in ragione del trasferimento delle quote della \*\*\*\*\*  
avvenuto il 13 agosto 2013 su cui grava

c1) ipoteca in favore di Monte dei Paschi di Siena iscritta il 13 agosto 2013;

c2) pignoramento immobiliare trascritto nel 2016.

L'assunzione della partecipazione (indiretta) \*\*\*\*\* ha comportato la richiesta da parte del Monte dei Paschi di Siena, unico istituto finanziatore della società sportiva, di garanzie (a fronte delle aperture di credito e delle erogazioni finanziarie, che vennero dal medesimo istituto di credito concesse) da parte del \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* (socio nella catena di controllo della medesima\*\*\*\*\* e Presidente del Consiglio di Amministrazione) mediante concessione di ipoteca sui propri beni.

La terza area di cause dell'indebitamento è da ricondurre alle vicende occorse in ragione della messa in liquidazione\*\*\*\*\* , cui ha fatto seguito una procedura di concordato preventivo e, infine, la dichiarazione di fallimento.

Dalla dichiarazione di fallimento è scaturita un'indagine penale – oggi alle soglie della fase dibattimentale (e, dunque, non ancora giunta all'accertamento delle asserite responsabilità) – che è stata preceduta dall'adozione nel 2017 di un sequestro su tutti gli immobili e su quasi



tutte le partecipazioni sociali del \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* con conseguente impossibilità di generare reddito e, di fondo, una sostanziale immobilità dell'intero patrimonio che ha, dunque, continuato a generare debiti (interessi sui mutui, rate scadute, debiti fiscali).

L'Organismo di composizione della crisi ha riconosciuto nei vincoli imposti dai provvedimenti cautelari emessi nell'ambito del giudizio penale una delle ragioni della *paralisi* del patrimonio (cfr. relazione, pag. 11).

Con riferimento alla diligenza nell'assumere le obbligazioni contratte, fino alle vicende sopra descritte, il \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* ha sempre regolarmente versato le imposte e assolto le proprie obbligazioni sia fiscali che nei confronti del ceto bancario.

La crisi che ha attraversato \*\*\*\*\* – società su cui il \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* a far data dal 2010 ha concentrato tutte le proprie risorse e la propria attività imprenditoriale – è stata dal medesimo diligentemente contrastata mediante l'adozione delle dovute misure di risanamento.

In particolare, il 24 luglio 2014 la società è stata tempestivamente messa in liquidazione, il 25 luglio 2015 è stata depositata domanda ai sensi dell'art. 161, 6° comma, l.f., il 5 febbraio 2015 la \*\*\*\*\* viene ammessa alla procedura di concordato preventivo che, tuttavia, in ragione del solo dissenso dell'Agenzia delle Entrate, non raggiunge le maggioranze previste con la conseguenza che il 6 dicembre 2015 la società viene dichiarata fallita.



A latere di tale attività diretta alla composizione della crisi e al recupero delle risorse riversate nell'attività in parola, il \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* ha contrastato le pretese avanzate dal Monte dei Paschi di Siena (la quale era indirettamente responsabile della crisi \*\*\*\*\* per avere esercitato un'ingerenza decisiva sugli equilibri economico-finanziari della stessa anche in ragione del pegno sulle azioni da essa preteso a garanzia dell'indebitamento sociale) sia in sede penale che in sede civile.

1.5. – Assume particolare rilevanza ai fini del presente reclamo il profilo relativo alle ragioni per cui il \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* si trova nell'impossibilità di adempiere le proprie obbligazioni atteso che nel provvedimento del 31.7.2019 è proprio questo l'unico motivo per il quale è stata dichiarata l'inammissibilità della procedura.

Nella memoria del 16.4.2019 il \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* precisava che le ragioni dell'indebitamento erano da ricondurre alle “*vicende occorse \*\*\*\*\* che hanno comportato la paralisi della redditualità riconducibili a beni immobili, alle partecipazioni detenute e in generale alla capacità di generare reddito, allo stato ridotta se non integralmente esclusa da dette vicende*”.

Anche l'Organismo di Composizione della crisi aveva confermato l'attuale impossibilità di adempimento tenuto conto dell'andamento delle situazioni reddituali degli ultimi anni (cfr. relazione, pag. 127) e della circostanza che allo stato attuale al sostentamento del \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* e della sua famiglia, come da lui stesso dichiarato, provvedono direttamente, con le proprie personali risorse finanziarie la moglie \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* nata a \*\*\*\*\* il \*\*\*\*\* e la mamma



\*\*\*\*\* nata a \*\*\*\*\* (\*\*\*\* \*\*\*\*\* (cfr. relazione pag. 127).

Tuttavia, per quanto attiene alla solvibilità l'Organismo di composizione della crisi precisava che l'apertura della procedura di liquidazione permetterebbe di procedere allo smobilizzo del patrimonio del \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* al fine di soddisfare i creditori, avendo tra i suoi obiettivi quello di accedere alla definizione per estinzione dei debiti di cui all'art. 1 commi 184 e 185 della legge 145/2018 c.d. "Saldo e stralcio" e attraverso la riduzione del carico tributario liberare risorse che possano soddisfare gli altri creditori.

**1.6.** – In ultimo, si precisava nel ricorso l'insussistenza di atti impugnati dai creditori *ex art. 14-ter*, 3° comma, lett. d) - essendo l'unico giudizio pendente introdotto da soggetti che non vantano diritti di credito nei confronti del \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* - e di atti in frode *ex art.14-quinquies* (anche tenuto conto che la giurisprudenza chiarisce che "*La verifica dell'assenza di atti in frode di cui all'art. 14-quinquies fa riferimento alla nozione degli atti fraudolenti revocabili di cui all'art. 2901 c.c., e si salda indissolubilmente con quanto disposto dall'art. 14 decies, il quale, nell'attribuire determinate azioni al liquidatore, non vi comprende pure le azioni revocatorie, la cui legittimazione permane in capo ai creditori. Dunque, poiché contro il compimento di atti in frode il liquidatore sarebbe privo di azioni, ben si comprendono le ragioni che hanno imposto al legislatore di subordinare l'accesso alla liquidazione alla previa verifica dell'assenza di atti in frode*"; Trib. Lecco, 6.11.2018, in *Giur. It.*, 2019, fasc. 3, pag. 575).



## MOTIVI DI RECLAMO

### 2.1. – Brevi cenni in merito alla procedura e alla nota integrativa della relazione dell'OCC del 29.7.2019.

Come già anticipato, il ricorso *ex art. 14-ter* l.f. è stato depositato il 10.7.2019 ed è stato iscritto al n. 11731/19 di R.G.

Su richiesta del giudice, in data 29.7.2019 veniva depositata una integrazione alla relazione dell'OCC nella quale, per quanto qui rileva, ossia sotto il profilo della diligenza *ex art. 14-ter*, 3° comma, si precisava: “*A tal proposito, nel rimandare a quanto dettagliatamente esposto nel paragrafo 6.1 della relazione del 09.07.2019, si specifica quanto segue.*

*Le cause dell'indebitamento del\*\*\* \*\*\*\*\* risultano sostanzialmente riconducibili a:*

- i) attività di compravendita immobiliare per esigenze familiari;*
- ii) attività imprenditoriale riguardante la società calcistica\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\**

*Quanto alla prima attività, gli investimenti effettuati risultano compatibili con la situazione economico, patrimoniale e finanziaria del debitore, atteso – da un lato – l'avvenuto finanziamento da parte degli istituti bancari e – dall'altro – che lo stesso ha dichiarato un reddito fiscale medio annuo nel periodo 2009-2013 (annualità interessate dalle suddette operazioni e, comunque, precedenti al quinquennio oggetto di osservazione) pari ad annui Euro 1,153MLN circa.*

*Quanto alla seconda attività, trattasi di una iniziativa imprenditoriale le cui sorti negative, soprattutto sotto il profilo delle responsabilità personali, in ambito penale ed*



*eventualmente civile, sono rimesse all'esito di un procedimento in corso presso la competente Autorità Giudiziaria.*

*Attualmente il suddetto procedimento penale, pendente presso il Tribunale di Siena e nell'ambito del quale è stato disposto un sequestro preventivo finalizzato alla confisca che ha colpito buona parte del patrimonio del debitore, è in fase dibattimentale e non vi sono quindi ancora pronunce definitive al riguardo.*

*Si riporta a tal proposito che, nella relazione del 16.04.2019 (cfr. all. 6 Relazione del 09.07.2019), il debitore in merito alla diligenza impiegata ha evidenziato che “...la crisi che ha attraversato \*\*\*\*\* è stata dal medesimo diligentemente contrastata mediante l'adozione delle dovute misure di risanamento. In particolare, il 24 luglio 2014 la società è stata tempestivamente messa in liquidazione, il 25 luglio 2015 è stata depositata domanda ai sensi dell'art. 161, 6° comma l.f., il 5 febbraio 2015 la \*\*\*\*\* viene ammessa alla procedura di concordato preventivo che, tuttavia, in ragione del solo dissenso dell'Agenzia delle Entrate non raggiunge le maggioranze previste con la conseguenza che il 6 dicembre 2015 la società viene dichiarata fallita...”.*

*Ed, infine, che nell'odierna relazione (all. 2), l'Avv. Fabrizio Ravidà esponeva che “...Per quanto attiene alla diligenza, il debito di circa €3.000.000,00 in favore di MPS nasce da un'operazione di finanziamento che lo stesso MPS ha erogato in favore \*\*\*\*\**

*\*\*\*\*\* vantava un credito di € 10.000.000,00 e tuttavia un fabbisogno finanziario di importo equivalente per la stagione successiva.*



Il debito assume, dunque, funzione di garanzia ulteriore per un'anticipazione a fronte di crediti che \*\*\*\*\* vantava verso la \*\*\*\*\* nell'ambito di una normale dinamica dei rapporti finanziari fra la stessa \*\*\*\*\* e le società calcistiche.

Il credito viene garantito con iscrizione di ipoteca sulle proprietà del \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* e, dunque, viene destinato all'attività corrente del \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Quando è insorta la crisi, il \*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* ha: (i) richiesto e ottenuto che fossero deliberati aumenti di capitale (solo nell'ultima stagione è stato effettuato un aumento del valore di €3.000.000,00) al fine di rilanciare la società attraverso la costruzione di uno stadio a Siena (avendo ottenuto il pubblico interesse dal comune nel 2014); (ii) fatto approvare un piano di riduzione dei costi e dell'indebitamento già nel corso delle ultime due stagioni..." ed, inoltre, che "...Il Fallimento del \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* non ha promosso alcuna azione di responsabilità essendosi limitato a inviare la diffida allegata.". Sulla base delle informazioni acquisite e della documentazione esaminata, non risultano agli scriventi ulteriori elementi da indicare al riguardo" (cfr. doc.7).

**2.2.** – Come già anticipato, il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso ex art. 14-ter l. 3/12 proposto dal \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* rilevando l'insussistenza dei requisiti di ammissibilità o meglio, del requisito della *meritevolezza* e di diligenza riferito, in particolar modo, all'assunzione delle garanzie nei confronti del Monte Paschi di Siena nel periodo in cui il medesimo \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* rivestiva la qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione \*\*\*\*\* .



La decisione – che si basa su diversi capi di motivazione (e che si riporta di seguito) – è ingiusta e, pertanto, legittima la proposizione del presente reclamo.

8

potrebbero invece andare a vantaggio dei creditori (nella specie, v. Trib. Verona, 9.5.2018).

4

Ciò posto - sulla base della documentazione versata in atti dall'istante unitamente al ricorso e/o successivamente acquisita (ad horas attesa l'urgenza del provvedere) a mezzo l'OCC nonché sulla base della stessa relazione particolareggiata datata 9.7.2019 siccome integrata in data 29.7.2019 (con relativo deposito agli atti della procedura) - i suddetti requisiti di meritevolezza/diligenza e di esclusione in ordine al compimento di atti in frode ai creditori, non risultano sussistere nel caso di specie. Vieppiù in mancanza, allo stato, di elementi di valutazione di segno contrario, non riscontrati.

Ed invero va premesso che l'indagine deve essere effettuata avendo riguardo non solo ai creditori personali del debitore ma considerando anche le ragioni creditorie vantate dai creditori della società \*\*\*\*\* (dichiarata fallita) in ordine ai debiti contratti personalmente dal \*\*\*\*\* quale garante nonché ai debiti (nella specie quelli fiscali) maturati dalla suddetta società la cui genesi risale incontestatamente al periodo in cui il \*\*\*\*\* svolgeva l'incarico di amministratore e la quale risulta causalmente (in tutto o in parte) ricondotta ad atti compiuti dallo stesso amministratore. L'assunzione dei debiti in garanzia e quelli maturati dalla società hanno infatti e a ben vedere inciso, direttamente ovvero indirettamente, sull'indebitamento personale dell'istante il cui comportamento risulta avere quantomeno aggravato la complessiva esposizione debitoria e fortemente compromesso la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. ex lege sussistente in favore dei creditori personali. Vieppiù avendo di fatto determinato la paralisi se non l'azzeramento delle redditualità in ragione dei sequestri (penale e civile) e dei pignoramenti eseguiti sui beni immobili e sulle partecipazioni societarie nella titolarità dell'istante.

Invero, sulla scorta delle stesse allegazioni del debitore e delle informazioni fornite dall'O.C.C. anche mediante la documentazione a corredo, risulta che le cause dell'indebitamento del \*\*\*\*\* risultino riconducibili non solo ad *"attività di compravendita di immobili per esigenze legate alla vita familiare"* quanto segnatamente, per quanto qui direttamente interessa, per la *"contrazione di debiti in qualità di garante per finanziamenti erogati dal Monte dei Paschi di Siena spa in favore della società sportiva \*\*\*\*\*"* nonché per sopravvenuto *"fallimento della suddetta società \*\*\*\*\*"* già sottoposta a procedura di concordato preventivo poi dichiarato inammissibile (il \*\*\*\*\* ha dichiarato di essere stato Presidente del CdA dal 9.2.10 al 24.7.14).

Orbene, nel caso in esame l'attestazione ha ommesso di riferire, in modo specifico e puntuale, se al momento di contrarre le gravose garanzie reali/ipotecarie in favore \*\*\*\*\*

8



di MPS - a fronte di finanziamenti da questa concessi alla società calcistica, con accensione di mutui fondiari sugli immobili personali nella titolarità del \*\*\*\*\* quest'ultimo fosse in grado di farvi fronte ovvero di soddisfare il relativo debito in caso di escussione. Tale circostanza a ben vedere, impedisce di per sè l'apertura della liquidazione viepiù considerato che il \*\*\*\*\* risulta avere assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali – tenuto conto della complessa e gravosa situazione debitoria, già in essere, sia personale che relativa alla società.

Elemento a riscontro, in tal senso, può trarsi dalla missiva (lettera a/r del 24.5.2019 allegata dall'O.C.C. alla relazione integrativa) inviata dal difensore dell'istante al legale del fallimento \*\*\*\*\* in liqu. con la quale, nel respingere ogni addebito e nel contestare la richiesta risarcitoria avanzata dal Curatore, si è dato atto della circostanza secondo cui il \*\*\*\*\* **“avesse ereditato una situazione contabile assai critica..peraltro in un contesto fortemente subordinato alle indicazioni ed alle direttive, anche di dettaglio, impartite dal Monte dei Paschi di Siena spa”**.

Sotto altro profilo, l'assenza del requisito della diligenza/meritevolezza emerge in ragione della avvenuta sottoposizione dell'istante al procedimento penale, attualmente nella fase dibattimentale, scaturito dal fallimento, il quale vede imputato il \*\*\*\*\* di numerosi reati ascrittigli quale amministratore della società tra i quali, oltre quelli societari e fallimentari ex artt. 216 e ss. L.F. , quelli di natura fiscale: risulta contestata nella specie la frode fiscale ovvero la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e l'omesso versamento IVA.

Dette vicende viepiù ed allo stato, pur in assenza di accertamento del fatto reato e della penale responsabilità dell'imputato consacrato in un provvedimento giurisdizionale (sentenza passata in giudicato), non consentono tuttavia di escludere con ragionevole certezza l'avvenuto compimento “di atti in frode ai creditori” - di dette vicende dovendo eventualmente rispondere (anche) il Mezzaroma, quale amministratore all'epoca della società, per le conseguenti statuizioni sanzionatorie/risarcitorie che ne possano verosimilmente derivare, destinate a gravare sul suo patrimonio personale a detrimento di tutti i creditori.

Non vi è dubbio infatti che la compromissione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. a tutela di tutti i creditori emerge attualmente, con tutta evidenza, in ragione del provvedimento di sequestro preventivo (finalizzato alla confisca ex art. 321 co. 2 c.p.c. e 322 ter c.p.) disposto in data 1.8.2017 dal Tribunale di Siena a causa ed in conseguenza delle vicende penali surriferite, che ha determinato la paralisi e la sostanziale indisponibilità – nella specie ai fini della



invocata attività liquidatoria – di gran parte del patrimonio personale del debitore, per l'importo di € 8.589.198,00.

Lo stesso *fumus* di fondatezza della responsabilità del \*\*\*\*\* a per i reati ascrittigli (nella specie in relazione alla frode fiscale contestatagli) deve d'altra ritenersi sussistere, viepiù sulla base di quanto riferito dall'O.C.C., per il fatto stesso della adozione, con provvedimento motivato, del suddetto decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Siena.

Non può essere infine sottaciuta - poiché incidente negativamente sul giudizio di diligenza/meritevolezza del debitore in quanto destinata ad incidere negativamente, laddove anche solo in parte risultasse fondata, sul suo patrimonio personale e sull'aggravamento della sua situazione debitoria complessiva - la circostanza (portata all'evidenza del giudicante dallo stesso O.C.C. ed altresì documentata in sede di relazione integrativa poichè inizialmente sottaciuta dall'istante anche all'organismo di composizione della crisi) per la quale, con lettera in data 26.4.2019, il Curatore del fallimento \*\*\*\*\* in liqu. ha avanzato richiesta risarcitoria, notificata tra gli altri a \*\*\*\*\* per la somma complessiva di € 54.600.000,00; richiesta la quale, ancorchè allo stato non formalizzata mediante proposizione di azione di responsabilità nei confronti, fra gli altri, dell'Amministratore \*\*\*\*\* è riferita tuttavia al danno attribuibile alle contestazioni specificamente mosse in relazione al fallimento della società calcistica.

5

Conclusivamente pertanto, tenuto conto altresì che non rileva in senso contrario alle superiori argomentazioni esposte, l'eventuale diligenza adempitiva e gestionale posta in essere dal \*\*\*\*\* quale amministratore della \*\*\*\*\* in quanto finalizzata alla risoluzione della crisi di impresa mediante adozione delle specifiche misure di risanamento, di rilancio e di riorganizzazione aziendale - poichè afferente alla società ovvero a soggetto giuridico diverso dall'istante e la cui valutazione esula dalla verifica rimessa a questo giudicante nell'ambito della presente procedura di sovraindebitamento

**P.Q.M.**

letto l'art. 14 quinquies della legge 27 gennaio 2012 n. 3, dichiara inammissibile il ricorso presentato da \*\*\*\*\* volta alla apertura della procedura di liquidazione del patrimonio.

Si comunichi al debitore.

Roma, 31/7/2019

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Depositato in Cancelleria 10



Roma, il 31 LUG 2019

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa PATRIZIA EORTI

Il giudice delegato  
dott.ssa Francesca Vitale

L'unico motivo di rigetto, dunque, come già chiarito, risiede nella (rilevata) insussistenza del requisito della diligenza nell'assunzione delle obbligazioni di garanzia in favore del Monte dei Paschi di Siena per la copertura dei debiti\*\*\*\*\*.

A tal riguardo, è pacifico che il \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* nel periodo in cui rivestiva l'ufficio di Presidente del Consiglio di Amministrazione \*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* ha contratto una serie di obbligazioni di garanzia a parziale copertura dei debiti contratti dalla società calcistica nei confronti del medesimo Monte dei Paschi di Siena.

Orbene, il giudice ha ritenuto che:

a) la verifica della diligenza del \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* dovesse essere condotta sia con riferimento ai creditori personali che con riferimento a quelli della società \*\*\*\*\*

b) in particolare, rilevassero sia i “*debiti contratti personalmente dal\*\*\*\*\* quale garante ...che i debiti (nella specie quelli fiscali) maturati dalla suddetta società la cui genesi risale incontestatamente al periodo in cui il\*\*\*\*\* svolgeva l'incarico di amministratore e la quale risulta causalmente (in tutto o in parte) ricondotta ad atti compiuto dallo stesso amministratore*”;

c) l'assunzione dei debiti in garanzia e quelli maturati dalla società avrebbero inciso (*direttamente o indirettamente* rileva il giudice) sull'indebitamento del \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* il cui comportamento risulterebbe aver compromesso la propria garanzia patrimoniale generica nei confronti dei propri creditori personali;



d) la relazione dell'OCC non avrebbe chiarito se al momento di assumere le garanzie in favore di MPS il \*\*\*\*\* fosse in grado di farvi fronte e tanto - è questo il nucleo delle ragioni del rigetto - conferma che il ricorrente non avrebbe assunto dette obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero ha colposamente determinato il proprio sovraindebitamento;

e) la circostanza che il \*\*\*\*\* sia sottoposto a procedimento penale (attualmente in fase dibattimentale) “*non consente di escludere con ragionevole certezza l'avvenuto compimento di atti in frode ai creditori*” e ciò – per espressa affermazione del giudice - nonostante la responsabilità non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.

**2.3.** – Come già anticipato, la decisione adottata dal Tribunale di Roma è per diversi motivi ingiusta.

Infatti, da un lato, per quanto attiene al requisito della *diligenza* nell'assumere le proprie obbligazioni,

(i) in primo luogo, è decisamente discutibile che nella procedura di liquidazione *ex art. 14-ter ss. l. 3/12* – a differenza di quanto avviene negli accordi *ex art. 10* - possa trovare ingresso in fase di ammissione la valutazione della *meritevolezza* e,

(ii) in secondo luogo, al momento in cui il \*\*\*\*\* rivestiva la qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione \*\*\*\*\* sia la relazione dell'OCC e l'integrazione del 29.7.2019 chiarivano con puntualità



- (i) la redditualità e la composizione del patrimonio del medesimo (negli anni in cui egli assunse dette obbligazioni)
- (ii) l'assoluta proporzionalità tra le obbligazioni contratte e le sue capacità patrimoniali.

Dall'altro lato, per quanto attiene alla *verifica* degli atti in *frode* questa difesa rispettosamente dissente dall'impostazione adottata dal giudice di prime cure in quanto, come si illustrerà nel prosieguo, non conforme, sotto diversi e concorrenti profili, alla disciplina di cui alla legge 3/12.

2.3.1. – L'assenza del requisito della *meritevolezza* quale condizione di ammissibilità nella procedura di liquidazione *ex art. 14-ter* ss. l. 3/12.

Muovendo con ordine, e procedendo, dunque, dal primo profilo (la *diligenza* nell'assunzione delle obbligazioni), occorre rilevare come il giudice di prime cure abbia ritenuto che tra i requisiti di ammissibilità della procedura di liquidazione *ex art. 14-ter* rientrasse anche la valutazione di *meritevolezza* intesa in termini di verifica della *diligenza* del debitore nel contrarre obbligazioni.

Tanto emerge a pagina 6 e a pagina 7 del decreto oggetto del presente reclamo.

Tuttavia, sia il tenore delle norme applicabili che la giurisprudenza di merito non autorizzano siffatta conclusione.

Il giudizio di meritevolezza è contemplato esclusivamente dall'art.14-*terdecies*, 2° comma, nel contesto del subprocedimento diretto all'esdebitazione.



E', infatti, solo a tal fine che tale norma consente la valutazione della *imputabilità ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali?*'.

La valutazione di *meritevolezza*, dunque, non costituisce una condizione di ammissibilità della procedura di liquidazione *ex art. 14-ter* ma un requisito per ottenere l'eventuale effetto di esdebitazione che, come chiarisce il quarto comma dell'art. 14-terdecies, forma oggetto di un ricorso autonomo e successivo alla chiusura della procedura di liquidazione.

Tanto è, del resto, affermato dalla giurisprudenza di merito [cfr. Trib. Avezzano 27.2.2018, (R.G:936/17); Trib. Lecco, 28.6.2018 <sup>(3)</sup>].

---

<sup>3</sup> La motivazione del provvedimento citato è particolarmente convincente sicchè si ritiene opportuno riportarla di seguito:

*“Sennonché, guardando al complesso delle norme chiamate a governare il procedimento di liquidazione e approfondendo un poco il confronto con la disciplina dei «procedimenti di composizione della crisi» di cui alla Sezione I del Capo II della L. 3/2012, può fondatamente dubitarsi dell'attendibilità questa conclusione.*

*E così per quanto riguarda le indagini destinate a confluire nella relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi (art. 14-ter, comma 3), aventi ad oggetto la condotta tenuta dal debitore nel periodo antecedente l'accesso alla procedura, è agevole replicare che, a differenza di quanto può predicarsi per il piano del consumatore, esse non sono affatto dirette a verificare la sussistenza di particolari requisiti meritevolezza in grado di condizionare l'apertura della liquidazione ma sono piuttosto volte a ricostruire in modo il più possibile oggettivo e attendibile la storia e l'evoluzione della situazione economica e patrimoniale del ricorrente, in sintonia con quanto avviene, nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 33 L.F. (la cui terminologia è chiaramente mutuata dall'art. 14-ter della L. 3/2012), per la relazione particolareggiata del curatore «sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito [...] e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale».*

*Che la misura della diligenza impiegata dal debitore nell'amministrazione del proprio patrimonio sia completamente estranea al quadro delle valutazioni che conducono all'omologazione della domanda di liquidazione e che le relative indagini siano in realtà proiettate verso finalità essenzialmente informative, comunque diverse rispetto allo scopo di accertare le condizioni fissate dalla legge per l'apertura del procedimento, lo dimostra il semplice rilievo che le verifiche demandate all'organismo di composizione della crisi non riguardano in modo indifferenziato l'intera cerchia dei soggetti legittimati dalla legge ad accedere alla procedura liquidatoria ma si riferiscono esclusivamente al «debitore persona fisica» [cfr. lett. a), b) e c) dell'art. 14-ter], cioè alla più ristretta tipologia di soggetti (consumatori, professionisti o imprenditori individuali), che, a mente dell'art. 14-terdecies,*



In altri termini, procedere alla disamina della *meritevolezza* intesa come valutazione diligente da parte del debitore della propria capacità di contrarre obbligazioni in certa misura nel contesto del procedimento *ex art. 14-ter* appare non condivisibile perché si traduce nell'applicazione a un procedimento (quello diretto alla liquidazione) di un presupposto che non è contemplato dall'*art. 14-ter* bensì dall'*art. 14-terdecies* e attiene a ben altro procedimento (ossia, quello diretto all'esdebitazione).

2.3.2. – Piena capacità patrimoniale del \*\*\*\*\* \_\*\*\*\*\* \_con riferimento alle obbligazioni considerate nel provvedimento di inammissibilità.

Peraltro, quand'anche si ritenesse che nel procedimento in discussione (diretto alla liquidazione del patrimonio *ex art. 14-ter* l. 3/12) debba rientrare, quale presupposto di ammissibilità, la valutazione di *meritevolezza* vi è che il \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* come già anticipato, aveva piena capacità patrimoniale di assolvere alle obbligazioni assunte

---

*possono essere ammessi al beneficio della liberazione dai debiti concorsuali non soddisfatti all'esito della liquidazione.*

*L'irrelevanza del contegno colposo del debitore per l'accesso alla procedura di liquidazione è, altresì, dimostrata in termini difficilmente controvertibili dal confronto con l'art. 12, comma 3; disposizione, questa, non riprodotta nella disciplina della liquidazione, la quale indica espressamente, tra i fattori ostativi del giudizio di omologazione del piano del consumatore, l'accertamento che il ricorrente abbia «assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere» o «colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali». Disciplina, questa che trova una evidente giustificazione nel disegno del legislatore di condizionare l'effetto esdebitativo che automaticamente consegue all'omologazione (e poi all'esecuzione) del piano del consumatore ad un rigoroso scrutinio ex ante della condotta del debitore nella gestione della propria situazione finanziaria e che, per quanto riguarda invece l'istituto della liquidazione, non avrebbe alcuna ragione d'essere visto il carattere accessorio e del tutto eventuale che l'esdebitazione assume nell'ambito della procedura liquidatoria».*



in considerazione del proprio patrimonio e della capacità reddituale espressa.

Ed invero, nella relazione integrativa del 29.7.2019 dell'OCC è stato precisato che

*“...gli investimenti effettuati risultano compatibili con la situazione economico, patrimoniale e finanziaria del debitore, atteso – da un lato – l’avvenuto finanziamento da parte degli istituti bancari e – dall’altro – che lo stesso ha dichiarato un reddito fiscale medio annuo nel periodo 2009-2013 (annualità interessate dalle suddette operazioni e, comunque, precedenti al quinquennio oggetto di osservazione) pari ad annui Euro 1,153MLN circa...”* (cfr. pag. 6).

Ora, le obbligazioni cui fa riferimento il giudice di prime cure sono quelle contratte nei confronti di MPS in ragione di garanzie personali assunte nel periodo in cui il \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* rivestiva la qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione \*\*\*\*\* ossia un primo mutuo del 2010 e un secondo mutuo nel 2013.

Nella relazione dell'OCC tali obbligazioni sono puntualmente riportate alle pagine 39, 98, 99, 103 e 107 (cfr. doc. 6).

Si tratta, dunque, di un mutuo fondiario di € 800.000 (2010) <sup>(4)</sup>, e di un ulteriore mutuo fondiario di € 2.500.000,00 (2013).

Se si volesse aggiungere anche il precedente mutuo (contratto quando il \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* non rivestiva ancora la qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione \*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* - di

---

<sup>4</sup> Nella relazione OCC (cfr. pag. 40) si precisa che il mutuo per l'immobile di Sarteano grava su tre coobbligati \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* e \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* secondo la quota indivisa di proprietà rispettivamente detenuta e che il \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* è titolare della minor quota, pari al 20%.



€ 2.000.000,00 (2006) - il debito residuo all'attualità sarebbe di € 4.786.465,52.

Ora, la ricostruzione del patrimonio e della redditività del \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* (con riferimento al periodo in esame) conduce,  
come ha rilevato lo stesso OCC, a concludere che al momento  
dell'assunzione di tali debiti non vi è stata alcuna *negligenza*.

Ed invero, il quadro complessivo dei redditi e delle proprietà (beni e partecipazioni) a quel momento conduce indiscutibilmente a tale conclusione in quanto:

a) nel periodo 2006-2014, il \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* ha generato una liquidità annuale media di € 1.118.853,11 per un totale complessivo di € 10.069.678,00;

b) sempre nello stesso periodo, i beni immobili avevano un valore di € 3.779.571,43 (dal 2006 al 2009) e di € 3.923.571,43 (dal 2010 al 2014) e le partecipazioni avevano un valore di € 83.940.341,43 (dal 2006 al 2012) e di € 43.940.341,43 (dal 2013 al 2014).

Si riporta di seguito un prospetto.



ann o	redditi	patrimonio					acquisto immobili			riferiment o	acquisto partecipazioni			alti investimenti effettuati		
		immobili	riferimento	partecipazioni	riferime nto	altri valori mobili ari	totale	costo	mutuo		rata annua	costo	finanziame nti erogati	gara nzie prest ate	costo	altri impegni assunti
2006	63 767,00	3 779 571,43	1) 2)	80 016 770,00	4) 6)	0,00	83 796 341,43	4 000 000,00	2 000 000,00	25 000,72	5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	1 412 685,00	3 779 571,43	1) 2)	80 016 770,00	4) 6)	0,00	83 796 341,43	0,00	0,00	159 134,33	5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	2 284 786,00	3 779 571,43	1) 2)	80 016 770,00	4) 6)	0,00	83 796 341,43	0,00	0,00	170 192,14	5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1 177 546,00	3 779 571,43	1) 2)	80 016 770,00	4) 6)	0,00	83 796 341,43	0,00	0,00	154 167,05	5)	5 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1 933 549,00	3 923 571,43	1) 2) 3)	80 016 770,00	4) 6)	0,00	83 940 341,43	1 000 000,00	800 000,00	168 792,88	5)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1 652 640,00	3 923 571,43	1) 2) 3)	80 016 770,00	4) 6)	0,00	83 940 341,43	0,00	0,00	182 600,98	5)	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	352 330,00	3 923 571,43	1) 2) 3)	80 016 770,00	4) 6)	0,00	83 940 341,43	0,00	0,00	181 627,83	5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	654 017,00	3 923 571,43	1) 2) 3)	40 016 770,00	4) 6)	0,00	43 940 341,43	0,00	2 500 000,00	228 398,19	5) 7)	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	538 358,00	3 923 571,43	1) 2) 3)	40 016 770,00	4) 6)	0,00	43 940 341,43	0,00	0,00	343 963,00	5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
media	1 118 853,11															

Legenda:

- valore al 2019 degli immobili di Roma stimati dall'Ing. Flavioni Loris per esecuzione immobiliare RGE 187/2016 per euro 1.821.000,00 (il valore nel corso del tempo ha raggiunto valori anche pari al 50% di maggiorazione)
- valore al 2019 dell'immobile di Cortina stimato dall'Ing. Giancarlo Gioia per esecuzione immobiliare RGE 124/2016 per euro 1.958.571,43 (il valore nel corso del tempo ha raggiunto valori anche pari al 50% di maggiorazione)
- valore al 2019 del compendio immobiliare di Sarteano stimato dall'Arch. Sergio Sardone per euro 144.000,00 nel 2019 per la quota della nuda proprietà del sig. \*\*\*\*\*
- il valore al 2019 di tutte le partecipazioni al valore nominale \*\*\*\*\* IN LIQUIDAZIONE) unitamente alle quote / azioni vendute il 22/12/2017 dal Custode e amministratore giudiziario dott.ssa Francesca Sebastiani \*\*\*\*\* e \*\*\*\*\* del Tribunale di Siena, è pari a euro 5.016.770,00 + euro 3.000.000 di earn out
- ricalcolo dei mutui contratto su base contrattuale con aggiornamento del tasso variabile (il mutuo contratto nel 2010 è in solido con i familiari del sig. \*\*\*\*\* che hanno sempre assolto il pagamento delle rate alle rispettive scadenze e il valore di acquisto e del mutuo è stato inserito per intero)
- il valore attribuito a ciascuna partecipazione nel corso del tempo è per \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* il valore nominale mentre per \*\*\*\*\* il valore di mercato del Gruppo nel corso degli anni (il \*\*\*\*\* al 31/12/2016 aveva un patrimonio immobiliare di euro 359 milioni e le sue partecipate di ulteriori euro 234 milioni)
- il mutuo di euro 2.500.000 è stato contratto per finanziare la \*\*\*\*\* (nessun immobile acquistato)

Al momento in cui il \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* contrasse i debiti in discussione (ossia quelli nei confronti di MPS) e, dunque, nel 2006, 2010 e 2013,

i) innanzi tutto, lo ha fatto in qualità di garante di una società calcistica che nel 2006 militava in serie A e che non mostrava alcun segno di debolezza (tanto che nel 2010 ebbe ad ingaggiare l'allenatore \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

ii) in secondo luogo, vantava un patrimonio e una redditività tale da garantire un'ampia copertura a tali debiti, essendo – come detto - nelle condizioni di generare un reddito di € 10.069.678,00 (nel periodo in esame 2006-2014) e possedeva un patrimonio di complessivi € 83.796.348,43 (dal 2006 al 2009), € 83.796.348,43 (dal 2010 al 2012) e € 43.949.341,43 (dal 2013 al 2014).

Appare allora evidente che il \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* avesse ampia capacità patrimoniale e finanziaria quando contrasse i mutui nei confronti di MPS che – tenuto conto anche dei pagamenti *medio tempore* eseguiti – non hanno mai superato la soglia dei € 5.000.000,00.

Questo rilievo era già, in realtà, ritraibile dalla relazione dell'OCC – con la conseguenza che non pare condivisibile a questa difesa il capo della motivazione del decreto di inammissibilità secondo cui *“l’attestazione ha omissso di riferire in modo specifico e puntuale se al momento di contrarre le gravose garanzie reali/ipotecarie in favore di MPS – a fronte di finanziamenti da questa concessi alla società calcistica con accensione di mutui fondiari sugli immobili personali*



*nella titolarità del\*\*\*\*\* – quest'ultimo fosse in grado di farvi fronte ovvero di soddisfare il relativo debito in caso di escussione” (cfr. decreto pag. 8/9).*

In ogni caso, tenuto conto della deformalizzazione del presente strumento di impugnazione (*ex art. 737 c.p.c. e ss.*) e della pacifica possibilità di depositare nuovi documenti integrativi, si allega una relazione illustrativa che chiarisce sulla base dei documenti già acquisiti il profilo in esame, ossia la piena capacità del\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* di far fronte con il proprio patrimonio e la propria redditualità alle obbligazioni assunte nel periodo in cui rivestì la qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione\*\*\*\*\* (doc. 8).

### 2.3.3. -La valutazione degli atti in frode.

Tanto chiarito occorre esaminare la parte di motivazione che attribuisce rilevanza alla debitoria maturata dalla società\*\*\*\*\* .

Il giudice di prime cure, al riguardo, afferma in diversi punti che:

i) “i debiti (nella specie quelli fiscali) maturati dalla suddetta società (risalgono) *al periodo in cui\*\*\*\*\* svolgeva l'incarico di amministratore e la quale risulta causalmente (in tutto o in parte) ricondotta ad atti compiuti dallo stesso amministratore. L'assunzione dei debiti in garanzia e quelli maturati dalla società hanno infatti inciso, direttamente ovvero indirettamente, sull'indebitamento personale dell'istante il cui comportamento risulta avere quantomeno aggravato la complessiva esposizione debitoria e fortemente compromesso la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. ...vieppiù avendo di fatto determinato la paralisi se non l'azzeramento delle redditualità in ragione dei sequestri (penale e civile) e dei*



*pignoramenti eseguiti sui beni immobili e sulle partecipazioni societarie” (cfr. pag. 8);*

ii) *“sotto altro profilo, l’assenza del requisito della diligenza/meritevolezza emerge in ragione della avvenuta sottoposizione dell’istante al procedimento penale, attualmente nella fase dibattimentale, scaturito dal fallimento, il quale vede imputato il \*\*\*\*\* di numerosi reati ascrittigli quale amministratore della società tra i quali, oltre quelli societari e fallimentari ex art. 216 l.f. , quelli di natura fiscale: risulta contestata nella specie la frode fiscale ovvero la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e l’omesso versamento IVA. Dette vicende vieppiù e allo stato pur in assenza di accertamento del fatto reato e della penale responsabilità dell’imputato consacrato in un provvedimento giurisdizionale (sentenza passata in giudicato) non consentono tuttavia di escludere con ragionevole certezza l’avvenuto compimento di atti in frode ai creditori – di dette vicende dovendo eventualmente rispondere (anche) il\*\*\*\*\* quale amministratore all’epoca della società, per le conseguenti statuizioni sanzionatorie/risarcitorie che ne possono verosimilmente derivare, destinate a gravare sul suo patrimonio personale a detrimento di tutti i creditori” (cfr. pag. 9);*

iii) *“lo stesso fumus di fondatezza della responsabilità del\*\*\*\*\* per i reati ascrittigli (nella specie in relazione alla frode fiscale contestatagli) deve d’altra parte ritenersi sussistere...per il fatto dell’adozione con provvedimento motivato del suddetto decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Siena” (cfr. pag. 10);*

iv) *“non può essere infine sottaciuta poiché incidente negativamente sul giudizio di diligenza/meritevolezza del debitore in quanto destinata ad incidere negativamente*



*laddove anche solo in parte risultasse fondata sul suo patrimonio personale e sull'aggravamento della sua situazione debitoria complessiva – la circostanza .....per la quale con lettera in data 26.4.2019 il Curatore del fallimento \*\*\*\*\* s.r.l. ha avanzato richiesta risarcitoria notificata tra gli altri a\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* per la somma complessiva di € 54.600.000,00; richiesta la quale ancoraHè allo stato non formalizzata mediante proposizione di azione di responsabilità nei confronti fra gli altri dell'Amministratore \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* è riferita tuttavia al danno attribuibile alle contestazioni specificamente mosse in relazione al fallimento della società calcistica” (cfr. pag. 10).*

I capi fin qui riportati ruotano tutti intorno alla valutazione dei comportamenti che il \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* avrebbe tenuto quando rivestiva la qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione \*\*\*\*\* e rendono evidente il giudizio fortemente negativo formulato dal giudice di prime cure.

Tuttavia, ad avviso di questa difesa tale giudizio è viziato per almeno cinque concorrenti motivi.

2.3.3.1. – La sovrapposizione tra debitoria della \*\*\*\*\* e debitoria personale del \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

In primo luogo, il giudice di prime cure imputa – ed è questo, più in profondità, un *vulnus* che affligge l'intero provvedimento – al \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* l'intera debitoria \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* come se la platea dei creditori di detta società dovesse essere considerata ai fini dell'apertura della procedura *ex art. 14-ter l. 3/12* e, soprattutto, dovesse essere soggettivamente imputata al debitore considerato da tale disciplina.



È evidente che seguendo questa interpretazione si addiuviene a una sovrapposizione tra soggetti giuridici (la società e il suo amministratore) che devono essere tenuti necessariamente distinti.

I comportamenti tenuti dal \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* quale amministratore \*\*\*\*\* non possono rilevare nel procedimento aperto per la liquidazione dei suoi beni a beneficio dei suoi creditori personali perché questi ultimi potrebbero dirsi pregiudicati da siffatti comportamenti esclusivamente nel caso in cui fosse stata emessa una condanna *ex artt. 2392 c.c. e ss.* (che andasse a beneficio dei creditori della società \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* o della società stessa).

In altri termini, i creditori personali potrebbero essere considerati pregiudicati dai comportamenti del \*\*\*\*\* \_\*\*\*\*\* \_\*\*\*\*\* \_quale amministratore della società calcistica solo ove fosse aperto il concorso sul patrimonio del medesimo con i creditori della società calcistica (o con la società stessa) in ragione di una sentenza di condanna al risarcimento per responsabilità *ex artt. 2392 c.c. e ss.*

Ma poiché oggi non esiste alcun provvedimento che attribuisca ai creditori della società o alla società stessa la qualifica di *creditore* nei confronti del \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* l'affermazione secondo cui i suoi comportamenti quale amministratore \*\*\*\*\* (che sono ancora *sub judice*) sarebbero forieri di pregiudizio in quanto avrebbero vulnerato la sua garanzia patrimoniale personale, sarebbero



connotati da *negligenza* o sarebbero espressione di frode ai danni dei creditori, non è condivisibile.

La *sovrapposizione* tra debiti personali, comportamenti tenuti quale amministratore \*\*\*\*\* e creditori di tale società, appare, dunque, non corretta ad avviso di questa difesa perché rimuove – in assenza di alcun provvedimento giurisdizionale che accerti la responsabilità – la distinzione soggettiva tra società da un lato e suoi amministratori dall'altro, operando una commistione concettuale non consentita dal nostro ordinamento.

Non è un caso, invero, che la giurisprudenza di merito ritenga legittima tale commistione unicamente in presenza di società di persone (e nei limiti in cui sia applicabile il principio di responsabilità illimitata: cfr. Trib. Verona, 9.5.2018, in *Fall.*, 2019, fasc. 7, 943).

Del resto, non sfugga che lo stesso provvedimento applica la logica della sovrapposizione tra società e amministratore (come detto, non condivisibile) a *intermittenza*, ossia operando la commistione tra società/creditori sociali e creditori personali quando si tratta di valutare la *diligenza/meritevolezza* alla luce dei provvedimenti provvisori e interinali adottati in sede penale, e tenendo, al contrario, distinte società e amministratore quando si tratta di valutare le iniziative di risanamento, di composizione della crisi e di avvio di procedure concorsuali che il \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* ha documentato aver adottato a tutela dei creditori \*\*\*\*\* (si legga a pag. 10: “*non rileva in senso contrario alle superiori argomentazioni esposte l'eventuale diligenza adempitiva e*



gestionale posta in essere dal \*\*\*\*\* quale amministratore della \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* in quanto finalizzata alla risoluzione della crisi di impresa mediante adozione delle specifiche misure di risanamento, di rilancio e di riorganizzazione aziendale – poiché afferente alla società ovvero a soggetto giuridico dall'istante e la cui valutazione esula dalla verifica rimessa a questo giudicante nell'ambito della presente procedura di sovraindebitamento”).

Queste considerazioni conducono al secondo e al terzo motivo di censura.

2.3.3.2. – La violazione dell'art. 14-quinquies (e, segnatamente, del limite temporale del quinquennio).

L'art. 14-quinquies stabilisce con estrema chiarezza che il giudice dichiara aperta la procedura “**verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni**”.

Al di là della considerazione per cui *i creditori* che la norma considera sono quelli personali del debitore e non potenziali eventuali altri sicché gli atti in frode, per impedire l'apertura della procedura, devono essere riferibili ai debitori personali e non a detti potenziali soggetti, vi è che:

- a) la norma circoscrive temporalmente l'analisi del giudice agli ultimi cinque anni a ritroso dal deposito della domanda *ex art. 14-ter*;
- b) la disposizione fa riferimento a una *verifica* ossia, in buona sostanza, a un *accertamento*.

Ora, sotto il primo profilo, non sfugga che il fallimento del \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* è stato dichiarato il 10.12.2015 e che già il 24.7.2014 il \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*



\*\*\*\*\* aveva cessato qualsiasi incarico posto che la società calcistica era stata messa in liquidazione.

I fatti considerati dal giudice di prime cure – peraltro, di riflesso, ricavandoli dai provvedimenti interinali adottati dal G.U.P. di Siena – risalgono al 2013 e 2014 ossia ben oltre l'orizzonte temporale considerato dalla norma (cinque anni) atteso che il ricorso *ex art. 14-ter* è stato depositato il 10.7.2019.

L'unico nucleo temporale ricadente nel quinquennio contemplato dall'art. 14-*quinqüies*, a ben vedere, è quello ricompreso tra il 10.7.2014 e il 24.7.2019 (ossia i 14 giorni che ricadono a ritroso nel quinquennio dal deposito del ricorso *ex art. 14-ter*) ma, da un lato, le contestazioni mosse all'indirizzo del \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* risalgono a un periodo precedente e, dall'altro lato, nel contesto temporale in esame (10-24.7.2014) erano state adottate misure di composizione della crisi, aumenti di capitale, messa in liquidazione della società che escludono in radice qualsiasi scopo fraudolento.

L'indagine del giudice di prime cure, dunque, si è estesa ben oltre i limiti consentiti dall'art. 14-*quinqüies*.

2.3.3.3. – La violazione dell'art. 14-*quinqüies* (e, segnatamente, il mancato accertamento di atti in frode).

Il terzo motivo di censura va rinvenuto nella considerazione per cui la norma richiede, perché il procedimento non sia aperto, una verifica della sussistenza di atti in frode, ossia un vero e proprio accertamento degli stessi.



Il giudice di prime cure ha invece posto a sostegno del rigetto dell'istanza *provvedimenti interinali e provvisori* che non possono essere considerati altro che espressioni di valutazioni sommarie e di natura prettamente cautelare.

Allo stato, la valutazione di assenza di meritevolezza/diligenza o della sussistenza di comportamenti in frode (sempre tenuta ferma la loro riferibilità a una pletora di soggetti che *non* sono creditori del \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* può essere fondata (ed è stata in concreto fondata) su:

- a) un provvedimento di rinvio a giudizio;
  - b) un provvedimento di sequestro adottato dal giudice dell'udienza preliminare;
  - c) una diffida stragiudiziale inviata dal curatore del fallimento \*\*\*\*\* \*\*
- \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Nessuno di questi elementi integra il presupposto della necessaria *verifica ex art. 14-quinquies*, ossia del concreto *accertamento* della sussistenza di detti atti in frode perché si tratta di atti e provvedimenti che inevitabilmente sono privi del requisito della stabilità quantomeno in misura sufficiente a sorreggere una valutazione tanto negativa quanto quella sulla meritevolezza/diligenza *ex lege* 3/12.

2.3.3.4. – La violazione dell'art.27 Cost. – La violazione dei principi sottostanti all'art.146 l.f.

E veniamo alle ultime due ragioni di dissenso, *rectius* degli ultimi due vizi, che ad avviso di questa difesa affliggono il provvedimento impugnato.



In un sistema in cui la responsabilità penale può essere affermata esclusivamente in presenza di una condanna definitiva, l'interpretazione offerta dal giudice di prime cure – secondo cui la responsabilità potrebbe essere desunta da provvedimenti interinali e in pendenza della fase dibattimentale del giudizio – appare in palese contrasto con il principio di non colpevolezza sancito dall'art. 27 Cost.

È noto il valore cogente e immediatamente applicativo delle norme di rango costituzionale che incidono su qualsiasi operazione ermeneutica imponendo sempre e inderogabilmente un'interpretazione costituzionalmente orientata.

Ne discende che nell'interpretare l'art.14-*ter* l. 3/12 come se consentisse di dare ingresso a provvedimenti interinali adottati in sede penale, per di più in assenza di un provvedimento di condanna e in pendenza della fase dibattimentale, al fine di formulare il giudizio di meritevolezza/diligenza in senso negativo nei confronti del ricorrente, il provvedimento oggetto del presente reclamo appare illegittimo e non condivisibile.

Ma vi è di più. Come è noto, all'indomani della fondamentale sentenza 9100/2015 delle sezioni unite, l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società fallita richiede una puntuale allegazione e prova dei comportamenti specificamente tenuti che il curatore deve dimostrare con estremo rigore (*“Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile deve essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti*



*dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento”).*

Si tratta di una sentenza che come noto ha composto il contrasto a suo tempo esistente tra diversi orientamenti e che è stata pacificamente applicata dalla giurisprudenza successiva.

In questa direzione, l'assenza di un giudicato, l'assenza addirittura di un'azione pendente, di un libello introduttivo o di qualsiasi altro provvedimento e la sola sussistenza di una mera contestazione stragiudiziale avanzata dal curatore fallimentare, non giustifica una conclusione tanto radicale quale quella circa l'assenza di meritevolezza/diligenza contenuta nel provvedimento oggetto del presente reclamo.

E ciò proprio alla luce dei principi in materia di responsabilità e di suo accertamento in sede giudiziale che la Suprema Corte, come si è detto, ormai afferma in forza di un'interpretazione adottata a sezioni unite.

Sotto questi ultimi due profili, dunque, il vizio che affligge il provvedimento oggetto del presente reclamo è il medesimo: il giudice di prime cure ha inteso anticipare l'esito dei giudizi (penale e di accertamento delle responsabilità *ex art. 146 l.f.*) che invece – come del resto si legge nel provvedimento in discussione – è solo *eventuale*, ipotetico e per nulla scontato.



Come si è detto, né l'art. 14-*quinquies*, né l'art. 27 Cost., né, infine, l'art. 146 l.f. siccome interpretato dalla Suprema Corte a sezioni unite autorizzano tale valutazione sommaria.

**2.4.** – Per mero scrupolo si rileva la sottoposizione del procedimento *ex art. 14-ter* e del provvedimento conclusivo a sospensione feriale.

L'art. 3 l. 742/69 è, come è noto, insuscettibile di applicazione analogica (cfr. Cass. 4.4.2018, n. 8284) e tale principio opera anche in materia fallimentare (cfr. *ex multis* Cass. 27.3.1995 n. 3586; id. 4.2.2009, n. 2706; id. 24.7.2012, n. 12960; id. 3.12.2012, n. 21596).

**2.5.** – Si ritiene opportuno evidenziare che il \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

ha inviato richiesta di adesione ai sensi dell'art. 1, comma 118 l. 30.12.2018 n. 145 prima del 31.7.2019.

L'accoglimento del reclamo, nel riformare il provvedimento di prime cure, produrrebbe effetti sostanziali di accoglimento della domanda *ex art. 14-ter* con effetti *ex tunc*.

Tanto consentirebbe il risparmio fiscale, a beneficio di tutti i creditori, di circa € 2.5000.000,00 che l'OCC ha calcolato.

Ne discende che il presente reclamo è sorretto da motivi di urgenza non dissimili a quelli che hanno connotato la domanda di apertura della procedura *ex art. 14-ter*.

\* \* \* \* \*

Tutto quanto sopra rilevato, il \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* come sopra domiciliato, rappresentato e difeso:



**A)** richiede a codesto Ecc.mo Tribunale la riforma del provvedimento del 31.7.2019 emesso dal Tribunale di Roma, Sezione fallimentare, G.U. Dott.ssa Francesca Vitale, nel procedimento n. 11731/19 (n. cron. 3409/19) con cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso *ex art. 14-ter l 3/12* depositato il 10.7.2019 dal \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

**B)** e per l'effetto dichiarare ai sensi dell'art.14-*ter* l. 3/2012 l'apertura della procedura di liquidazione del proprio patrimonio giusta il ricorso depositato il 10.7.2019.

Si depositano in allegato, oltre alla procura speciale, e al provvedimento oggetto del presente reclamo (sub doc. A) la documentazione già allegata al fascicolo di primo grado e, segnatamente:

1. Elenco creditori con indicazione delle somme dovute ed elenco dei beni del debitore;
2. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre esercizi;
3. Relazione sulla fattibilità del piano;
4. Dichiarazione sul sostentamento.
5. Certificato di stato di famiglia;
6. Relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi con allegati.
7. Relazione integrativa del 29.7.2019 dell'Organismo di Composizione della Crisi;
8. Relazione illustrativa

Roma, 6.9.2019

Avv. Fabrizio Ravidà

